



PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE

LA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE istituita presso la FONDAZIONE MARCO BIAGI

riunitasi in data 04 dicembre 2024, come da Verbale agli atti, alla presenza del numero di Commissari richiesti per la validità delle sedute e delle delibere dall'art. 6 del proprio Regolamento interno approvato con delibera del 06/04/2022 e ss.mm.ii.

CONSIDERATA l'Istanza sottoscritta il 14/11/2024 da parte di:

DACHSER & FERCAM ITALIA Srl, con sede a Bolzano, Via Marie Curie n.2, CAP 39100, C.F./P.IVA 03222820213, in persona del Procuratore Speciale Sig. Dino Menichetti, C.F. MNCDNI73M02H501A, in qualità di Committente

e

SLON LOGISTIKA Srl con sede legale a Roma, Viale Cristoforo Colombo n.456, CAP 00145, C.F./P.IVA 15622081006, in persona del Legale rappresentante Sig.ra Lucrezia Maria Ganzerli, C.F. GNZLRZ00A71F839W, in qualità di appaltatore

avente ad oggetto **n. 1 contratto di appalto** inerente attività di: smistamento, facchinaggio, movimentazione merci e pulizie, per le prestazioni lavorative che si svolgeranno nello stabilimento del committente in Roma, Via Amaseno n. 52.

DATO ATTO che si è proceduto agli adempimenti previsti dal Regolamento ai fini della regolare instaurazione del procedimento di certificazione, in particolare inviando idonea comunicazione alla competente Direzione del Lavoro e nominando altresì, ai fini dell'Istanza, un apposito Gruppo di lavoro istruttorio formato dai componenti indicati nella Relazione allegata;

CONSIDERATO che detta Istanza è volta a certificare il contratto di appalto di servizi di cui sopra;

PRECISATO che il richiesto provvedimento riguarda esclusivamente la certificazione del modello contrattuale e non l'esecuzione dello stesso;

EVIDENZIATO quindi che l'attività istruttoria realizzata dal Gruppo di lavoro ha l'esclusiva finalità di consentire alla Commissione di integrare e interpretare il documento contrattuale, segnatamente sulla base delle dichiarazioni delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1362 cod. civ. e all'art. 30 comma 2, l. n.183/2010;

TENUTO CONTO, pertanto, delle risultanze delle eventuali dichiarazioni delle parti – depositate agli atti – e più in generale della documentazione e di tutte le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria;

SENTITO il parere del Gruppo di Lavoro, nella persona del Commissario Relatore;

ACQUISITA la Relazione istruttoria del Gruppo di lavoro medesimo, che si allega e che costituisce parte integrante del presente Provvedimento;

VERIFICATA la legittimità, formale e sostanziale della procedura seguita secondo quanto previsto dal Regolamento della Commissione;

ATTESO che il richiesto Provvedimento di certificazione non si intende adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 276/2003;

dopo ampia discussione, come da Verbale agli atti,

DELIBERA di CERTIFICARE

ai sensi di cui all'art. 84, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, il contratto di appalto di servizi di cui in premessa, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III del citato d.lgs., facendo integralmente proprie le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro e formulate nella relazione istruttoria sopra riportata e qui allegata, da intendersi integralmente richiamata.

Conformemente alla Istanza presentata, la presente certificazione è da intendersi produttiva degli effetti civili, amministrativi, sociali e fiscali nei confronti dei soggetti interessati.

Tanto le parti quanto i terzi, ai sensi dell'art.80, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, hanno facoltà di proporre ricorso:

- I) davanti al Giudice del lavoro competente, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti a questa Commissione di certificazione, ex art. 80, comma 4, d.lgs. citato, entro il termine di prescrizione del diritto fatto valere, per i seguenti motivi:
 - errore di qualificazione del contratto;
 - difformità tra il programma negoziale certificato e la successiva attuazione;
 - vizi del consenso;
- II) davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di gg. 60 dalla notifica del Provvedimento, per i seguenti motivi:
 - violazione del procedimento;
 - eccesso di potere.

Modena, 04 dicembre 2024

Il Presidente
Prof. Giuseppe Pellacani

